



COMUNE DI BRALLO di PREGOLA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 11
Data : 27/07/2020
N.R.P. 209

OGGETTO: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.*

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione

Su numero 11 componenti risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Christos Chlapanidas	X		Gianpietro Bongiorno	X	
Fabio Tagliani	X		Gianluca Castelli		X
Giovanna Cornarotti	X		Piergiacomo Giuliano Gualdana	X	
Federica Castelli	X		Paolo Tornari	X	
Leonardo Nobile	X		Andrea Maruffi	X	
Valentina Frascetta		X			
			TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Sandro Sciamanna

Il Presidente Sig. Christos Chlapanidas, nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTO l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, categoria D10, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

PREMESSO che la legge di Stabilità per l'anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 160/2019, art. 1, comma 738, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 739 a 782 della medesima legge che definiscono la nuova imposta IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 29/06/2020;

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni sopra esposte stante l'abolizione della Tasi e le nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica rideterminare le relative aliquote

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno approvare per il 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come da tabella allegata:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Immobili merci	1 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	10,6 per mille

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivi del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria- nuova IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Immobili merci	1 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	10,6 per mille

- 3) di determinare per l'anno 2020 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con separata ed unanime votazione favorevole;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.° 11 DEL 27/07/2020

OGGETTO :APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

Parere di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **27/07/2020**

Il Resp. Servizio Finanziario
F.to Tagliani Rag. Tiziana

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **27/07/2020**

Resp. Servizio Finanziario
F.to Tagliani Rag. Tiziana

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Christos Chlapanidas

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4.8.2020 al 19.8.2020

Addì 4.8.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Addì 4.8.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna

Sandro Sciamanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il 27.7.2020 per decorrenza dei termini di cui alla Legge 18/8/2000, n. 267:

Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì 4.8.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna